

**DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2023**

**598/2023/E/COM**

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI  
E DELLE MODALITÀ PROCEDURALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1277<sup>a</sup> riunione del 19 dicembre 2023

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva gas);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di efficienza energetica;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (di seguito: direttiva elettrica);
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: Regolamento REMIT);
- il regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, il suo articolo 66;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" (di seguito: legge 689/81);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" (di seguito: legge 241/90);

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i., recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*” (di seguito: legge 481/95);
- il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis*”, con la quale sono state recepite, in particolare, le disposizioni del Regolamento REMIT;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” e, in particolare, l’articolo 1, commi 527 e 528 (di seguito: legge 205/17);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i., di “*Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE*” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di “*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*”;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, di emanazione del “*Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della L. 14 novembre 1995, n. 481*” (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante “*Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com e il relativo Allegato A, recante “*Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni*”, come modificato con la deliberazione 1 giugno 2017, 388/2017/E/com (di seguito: Regolamento sanzioni);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “*Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione*”

dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” e in particolare l’articolo 1, comma 3;

- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 18 luglio 2023, 326/2023/E/com, recante “Avvio di un procedimento per la revisione del regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 326/2023/E/com) e il contestuale documento di consultazione dell’Autorità 18 luglio 2023, 327/2023/E/com (di seguito: documento per la consultazione 327/2023/E/com).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 stabilisce che l’Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie (articolo 2, comma 20, lettera c) e, godendo di autonomia organizzativa, contabile e amministrativa (articolo 2, comma 27), può definire con proprio regolamento le norme concernenti l’organizzazione interna ed il funzionamento (articolo 2, comma 28);
- l’articolo 59, paragrafo 3, lettera d), della direttiva elettrica e l’articolo 41, paragrafo 4, lettera d) della direttiva gas dispongono che le Autorità di regolazione siano dotate, tra gli altri, del potere di imporre sanzioni “*effettive, proporzionate e dissuasive*” alle imprese elettriche e del gas naturale che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti per un ammontare quantificabile fino al 10% del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione o trasporto e/o dell’impresa verticalmente integrata;
- salvo che altra legge non disponga diversamente, l’articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 93/11 stabilisce che le sanzioni irrogate dall’Autorità non possono essere inferiori a 2.500 euro e non possono superare il 10% del fatturato realizzato dall’impresa verticalmente integrata o dal gestore di trasmissione, nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio;
- l’articolo 45, comma 5, del decreto legislativo 93/11 stabilisce altresì che il termine per la notifica degli estremi della violazione ai soggetti residenti nel territorio della Repubblica, di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 689/81, è di centottanta giorni;
- l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 prevede che l’Autorità disciplini, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie; detto regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per la valutazione degli impegni;
- la disciplina dei procedimenti sanzionatori ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei procedimenti individuali dell’Autorità dettata dal d.P.R. 244/01;

- l’Autorità, con deliberazione 243/2012/E/com, ha adottato, in attuazione del citato articolo 45, il Regolamento sanzioni, contenente la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni;
- con la deliberazione 388/2017/E/com il Regolamento sanzioni è stato modificato una prima volta alla luce dell’evoluzione della normativa attributiva di nuove competenze e al fine di rafforzare la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie del procedimento sanzionatorio;
- la legge 205/17, all’articolo 1, comma 527, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*”;
- con l’articolo 1, comma 528, della legge 205/17, è stata conseguentemente cambiata la denominazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in “*Autorità di regolazione per energia reti e ambiente*” (ARERA).

**RITENUTO:**

- opportuno che l’attività di *enforcement* sia volta a perseguire, prima della sua tipica funzione afflittiva, una generale funzione di garanzia del rispetto delle regole, nonché una funzione di controllo dell’efficacia dell’attività regolatoria;
- necessario armonizzare il Regolamento sanzioni vigente con le più recenti evoluzioni della normativa, della prassi e della giurisprudenza inerenti ai soli aspetti procedurali e alla quantificazione delle sanzioni, al fine di assicurarne al contempo la proporzionalità e la deterrenza, secondo criteri sempre più trasparenti e obiettivi;
- necessario precisare la disciplina dei termini del procedimento sanzionatorio e delle relative cause di sospensione, interruzione e proroga anche con riferimento al *sub* procedimento degli impegni, al fine di garantire, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni istruttorie e decisorie, il più efficiente ed efficace esercizio del potere sanzionatorio, oltre alla maggiore trasparenza e prevedibilità dell’azione amministrativa; in particolare, si è inteso prevedere che tutti i casi di proroga e sospensione: i) siano connessi a motivate esigenze istruttorie e ii) abbiano una *durata massima omnicomprensiva* predefinita; inoltre, per le medesime finalità è stata introdotta la previsione della *durata massima* dell’interruzione dei termini del procedimento a seguito della presentazione tempestiva di una proposta di impegni (interruzione già prevista dal Regolamento sanzioni) (articolo 3 in consultazione);
- opportuno esplicitare i criteri di esercizio del potere sanzionatorio mediante la scelta della reazione più adeguata, in termini di efficienza e proporzionalità, al caso di specie (articolo 12 in consultazione);
- opportuno prevedere che le richieste di informazioni e il provvedimento che dispone ispezioni, perizie e consulenze vengano comunicati ai partecipanti al procedimento, informandoli altresì dell’eventuale sospensione del termine di conclusione del procedimento, al fine di consentire il pieno esercizio dei diritti di

partecipazione (articoli 15 e 16 in consultazione); inoltre, prevedere che gli esiti delle perizie e delle consulenze vengano comunicati ai destinatari del provvedimento finale, cui è riconosciuto altresì un termine per presentare osservazioni, rafforzandone il diritto di difesa (articolo 16 in consultazione);

- opportuno valorizzare l'istituto degli impegni, attraverso la previsione di casi in cui le proposte formulate non siano idonee, perché non sostenibili o prive di effetti apprezzabili per il sistema, a perseguire le finalità migliorative di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11, anche tenuto conto della gravità delle violazioni contestate (articolo 21 in consultazione);
- opportuno richiamare i principi contabili cui il proponente deve attenersi per la contabilizzazione degli oneri derivanti dagli impegni approvati, anche mediante l'eventuale iscrizione nello stato patrimoniale del primo bilancio utile di un fondo oneri di importo pari al costo complessivo stimato delle misure oggetto degli impegni; nonché prevedere che, qualora l'operatore sia tenuto alla redazione dei conti annuali separati, lo stesso dia evidenza contabile dei costi effettivamente sostenuti per l'attuazione di ciascuno degli impegni approvati e delle relative tempistiche nella nota di commento ai conti annuali separati predisposta ai sensi della regolazione vigente (articolo 23 in consultazione);
- opportuno esplicitare, in sede regolamentare, che il Collegio può acquisire al procedimento, nel pieno rispetto del diritto al contraddittorio, ogni utile elemento ai fini della decisione finale (articolo 27 in consultazione);
- opportuno precisare che, entro il termine di conclusione del procedimento, il provvedimento finale deve essere, non solo adottato dal Collegio ma, anche *comunicato* ai partecipanti (articolo 27 in consultazione);
- opportuno precisare che si tiene conto delle condizioni economiche dell'agente già al momento della determinazione dell'importo base, poiché le sanzioni devono assolvere ad una funzione special-preventiva e dunque costituire un efficace deterrente per l'agente (articolo 30 in consultazione);
- opportuno prevedere che, in caso di modifiche societarie, sono prese in considerazione le condizioni economiche dell'autore della violazione (articolo 32 in consultazione);
- opportuno prevedere un limite temporale, corrispondente ai 10 anni precedenti all'irrogazione della sanzione, per la valutazione della personalità dell'agente e quindi l'aggravamento della sanzione per il caso in cui il trasgressore sia stato già sanzionato dall'Autorità in tale periodo di tempo (articolo 33 in consultazione);
- opportuno prevedere che, in applicazione del criterio di quantificazione relativo alle condizioni economiche dell'agente, la sanzione possa essere ridotta in caso di perdite di bilancio reiterate e/o di soggetto sottoposto a procedure concorsuali (articolo 37 in consultazione);
- opportuno chiarire ed esplicitare alcune previsioni già sottoposte a consultazione, senza incidere sul contenuto sostanziale, e aggiornare la denominazione dell'Autorità.

**CONSIDERATO E RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- in relazione al documento per la consultazione 327/2023/E/com, emanato nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 326/2023/E/com, sono pervenute osservazioni e proposte da parte di quindici soggetti (di seguito: partecipanti), in particolare nove esercenti e sei associazioni rappresentative di imprese;
- la generalità dei partecipanti esprime apprezzamento per l'iniziativa dell'Autorità di apportare alcune modifiche procedurali al Regolamento sanzioni;
- con riferimento ai **termini del procedimento** disciplinati dal **nuovo articolo 3**, sono state presentate osservazioni da parte di quasi tutti i partecipanti e, in particolare, sono state proposte le seguenti modifiche:
  - a) otto partecipanti propongono che venga esplicitata la natura perentoria dei termini di conclusione del procedimento;
  - b) otto partecipanti (di cui 5 esercenti e 3 associazioni) propongono di ridurre la durata complessiva del procedimento; in particolare, alcuni partecipanti propongono che il procedimento abbia un termine massimo di durata, comprensivo di eventuali periodi di sospensione, proroga o interruzione, e che non superi i 180 giorni (richiamandosi alle disposizioni di cui alla legge 241/90); inoltre, due operatori propongono quantomeno di precisare la previsione che consente, pur in presenza di eccezionali e motivate esigenze, di stabilire una durata del procedimento differente da quella ordinaria (pari a 250 giorni o 310 giorni in caso di destinatario del provvedimento finale avente sede legale all'estero);
  - c) molti partecipanti propongono di ridurre la durata massima delle ipotesi di sospensione e, per un operatore, il termine di conclusione del procedimento dovrebbe poter essere sospeso una sola volta; inoltre, nove partecipanti (di cui 7 operatori e 2 associazioni) propongono di esplicitare in maniera esaustiva tutte le particolari esigenze che costituiscono presupposto per la proroga dei termini (sia della fase istruttoria che della fase decisoria) ai sensi dell'articolo 3, comma 7 e, in particolare, di prevedere che si tratti di eventi e circostanze non prevedibili al momento dell'avvio del procedimento, mentre un'associazione suggerisce che tali esigenze istruttorie siano motivate; infine, un operatore propone di stabilire in massimo 180 giorni la durata della proroga tanto della fase istruttoria che della fase decisoria;
  - d) quattro partecipanti (1 operatore e 3 associazioni) chiedono conferma dell'applicabilità della sospensione per 30 (trenta) giorni di cui all'articolo 3, comma 4, in caso di procedura semplificata;
  - e) un'associazione ed un operatore propongono di sostituire l'interruzione prevista in caso di presentazione di impegni, con un'ipotesi di sospensione;
  - f) due operatori propongono che, in caso di estensione oggettiva o soggettiva del procedimento, l'Autorità avvii un nuovo procedimento invece di ricorrere all'istituto della proroga;
- con riferimento alla disciplina dei termini, l'Autorità ritiene:

- a) in linea con le indicazioni della giurisprudenza amministrativa maggioritaria, di perseguire prioritariamente il fine di assicurare il rispetto del principio del buon andamento, specie nei suoi corollari inerenti all'efficienza, alla ragionevolezza ed alla certezza e prevedibilità delle tempistiche procedurali. La puntualizzazione dei termini che scandiscono le diverse fasi del procedimento sanzionatorio e la precisazione degli eventi che possono alterarne la durata si colloca in questo solco e si ritiene, in generale, soddisfacente dell'obiettivo proposto;
- b) che le considerazioni dei partecipanti sulla durata complessiva del procedimento, come risultante dalle modifiche proposte, possano, tuttavia, trovare parziale accoglimento, laddove la perimetrazione delle ipotesi di sospensione, proroga e interruzione del termine finale consenta di rafforzarne la certezza e la prevedibilità; in particolare, premesso che la legge generale in tema di sanzioni amministrative prevede unicamente che il diritto a riscuotere la sanzione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione senza fissare alcun termine procedimentale, l'Autorità – oltre a fissare il termine di conclusione del procedimento e a tipizzare i casi di proroga e sospensione – intende altresì dar seguito alle osservazioni ricevute, prevedendo che il termine di conclusione del procedimento non possa comunque essere differito, per effetto di proroghe e/o sospensioni, per più di 180 giorni in ciascuna fase; pertanto, si provvede alla riformulazione della disposizione nei termini di cui all'*Allegato A* al presente provvedimento; inoltre, si elimina il sintagma “*salvo eccezionali e motivate esigenze*” di cui all'articolo 3 comma 1, e viene chiarito che la facoltà di prevedere un diverso termine di conclusione del procedimento ricorre solo in presenza di casi di particolare complessità dei fatti e/o di contestuale avvio di plurimi procedimenti ed è esercitata stabilendo fin dalla determinazione di avvio la durata massima del procedimento;
- c) di non accogliere la richiesta di prevedere solo *una* sospensione dei termini, non potendosi escludere che, nel corso del procedimento, vi sia necessità di ricorrere più volte al predetto istituto; di chiarire, inoltre, che le eventuali sospensioni e proroghe dovranno essere specificamente motivate, con l'indicazione della durata, laddove non operino automaticamente, secondo le previsioni regolamentari; infatti, in disparte queste ultime ipotesi (di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3), l'Autorità comunica ai destinatari tanto il verificarsi di una causa di sospensione o proroga (commi 3, 6 e 7) quanto l'opportunità di avvalersene per il tempo stabilito di volta in volta nel rispetto del limite complessivo di cui al comma 7;
- d) di confermare che l'ipotesi di sospensione di cui all'articolo 3, comma 4, afferisce alla procedura semplificata prevista nell'articolo 13; in considerazione dell'ampliamento (su cui *infra*) del termine per aderire alla procedura semplificata (da 30 a 60 giorni), tale ipotesi di sospensione viene estesa di conseguenza;

- e) di non accogliere la richiesta di riqualificare l'attuale ipotesi di "interruzione" (di cui all'articolo 3, comma 8 in consultazione) dei termini del procedimento in "sospensione", in quanto solo il primo istituto garantisce l'integrità del termine di 60 giorni (di cui all'articolo 18, comma 1) per la presentazione di memorie scritte e documenti, in caso di irricevibilità/inammissibilità/rigetto della tempestiva proposta di impegni;
- f) di chiarire che, in caso di avvio di un nuovo procedimento sanzionatorio che risulti oggettivamente connesso ad altro pendente nei confronti del medesimo soggetto, si riserva di riunirli, prorogando il termine di conclusione del primo procedimento, per allineare le rispettive tempistiche e garantirne così il contestuale e più efficiente svolgimento, nel rispetto del principio di economia procedimentale e dei limiti di cui all'articolo 3, comma 7. In accoglimento, pertanto, dell'osservazione prospettata, si provvede alla riformulazione della disposizione nei termini di cui all'*Allegato A* al presente provvedimento;
- con riferimento all'avvio del procedimento disciplinato dal **nuovo articolo 12** del regolamento, sono state presentate le seguenti osservazioni:
  - sette partecipanti (3 operatori e 4 associazioni) propongono che le fattispecie che integrano condotte lesive della regolazione vengano identificate a priori nel rispetto del principio di determinatezza e che sia altresì chiarito quali sono gli strumenti alternativi alle sanzioni e con quali modalità vengono applicati;
  - otto partecipanti (3 operatori e 5 associazioni) chiedono che venga chiarita la proposta di rimodulazione del novero dei destinatari della comunicazione di avvio del procedimento;
  - un operatore non condivide la nuova formulazione del comma 4, ritenendo che possa attribuire eccessiva discrezionalità al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni al momento dell'avvio del procedimento;
- a tal proposito, l'Autorità osserva che:
  - salvo diversa disposizione, la violazione di *tutte* le previsioni regolatorie può astrattamente integrare un illecito e costituire presupposto per l'esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20 lettera c), della legge 481/95 o di altra previsione attributiva. Pertanto, tenuto altresì conto che il Regolamento Sanzioni è volto a disciplinare il *procedimento* sanzionatorio alla luce dei principi indicati dall'articolo 45 del decreto legislativo 93/11, nonché a specificare i criteri di quantificazione delle sanzioni, non è possibile né utile individuare tutti gli illeciti sanzionabili;
  - la nuova formulazione dell'articolo 12 non altera la consueta struttura dell'illecito amministrativo: è pur sempre necessario che la condotta contrasti con l'ordinamento regolatorio e che essa sia riconducibile alla responsabilità di un soggetto tenuto all'osservanza della regolazione dell'Autorità. L'esercizio del potere sanzionatorio deve ritenersi ampiamente predeterminato, benché implichi l'apprezzamento preliminare di ulteriori circostanze, essendo finalizzato a perseguire solo condotte che si caratterizzano per il proprio disvalore effettivo. Anche in ragione di tali profili di valutazione rimessi al titolare del potere sanzionatorio, si è ritenuto

- opportuno formalizzare i soli criteri, e non anche le singole specifiche fattispecie, in presenza dei quali è possibile non procedere alla contestazione;
- quanto agli strumenti alternativi alla sanzione, l’Autorità – ferma la cumulabilità dei diversi strumenti qualora ciò sia necessario a garantire un’efficace reazione a una condotta violativa della regolazione – chiarisce che il riferimento è a tutte le disposizioni previste *ex ante* dalla regolazione di settore con cui viene stabilita, ad esempio, l’applicazione di penali, sospensioni o altre misure previste per il mancato rispetto di certi obblighi;
  - il comma 4 dell’articolo in esame non amplia la platea dei potenziali partecipanti al procedimento (articolo 6), ma si limita a perimetrare il novero dei destinatari della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio;
  - la valutazione contenuta nella determinazione di avvio non attribuisce un’eccessiva discrezionalità al direttore della Direzione Sanzioni e Impegni e non può essere intesa come una pre-condanna, ma solo come *fumus* di un illecito che verrà accertato nel corso del procedimento nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, con le più ampie garanzie partecipative per il destinatario del provvedimento finale in ogni fase del procedimento;
- con riguardo alla previsione contenuta nel nuovo **articolo 16** in materia di **ispezioni, perizie e consulenze**, nove partecipanti (5 operatori e 4 associazioni) propongono di indicare la durata della sospensione e un’associazione suggerisce di stabilire un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi;
  - a tal proposito, l’Autorità chiarisce che le modalità procedurali di svolgimento di perizie, consulenze e verifiche ispettive, compreso in quest’ultimo caso un eventuale preavviso, vengono definite con il provvedimento che le dispone, fermo restando quanto previsto dal nuovo articolo 3 in consultazione;
  - con riguardo alla **comunicazione delle risultanze istruttorie** di cui al nuovo **articolo 19** in consultazione:
    - tre operatori ritengono che l’espressione “*allorché ritenga conclusa l’istruttoria*” generi incertezza sulla durata del procedimento a fronte di circostanze non sufficientemente determinate;
    - tre operatori propongono di chiarire che l’invio dei documenti contabili in fase istruttoria costituisca mera facoltà;
  - a tal proposito, l’Autorità:
    - accoglie l’osservazione e dispone di eliminare l’inciso “*allorché ritenga conclusa l’istruttoria*”, benché il senso volesse essere quello di esprimere la possibilità di chiudere l’istruttoria prima del termine previsto dal nuovo articolo 3, comma 2, ma solo una volta trascorsi i termini per la presentazione di memorie difensive *ex* articolo 18;
    - chiarisce che, la richiesta dei documenti contabili avviene solo con l’atto conclusivo della fase istruttoria (la comunicazione delle risultanze istruttorie) e l’invio da parte dell’operatore è senz’altro facoltativo, rispondendo ad un interesse dell’operatore stesso a che l’Autorità, nella fase decisoria, per procedere alla quantificazione dell’eventuale sanzione, disponga di un dato

- eventualmente diverso da quello acquisito, anche d'ufficio (laddove disponibile), in fase istruttoria;
- con riferimento alle disposizioni in tema di **impegni**, i partecipanti presentano le seguenti proposte:
    - a) con riferimento alle cause di inammissibilità di cui all'**articolo 21, comma 1** in consultazione: un'associazione propone di eliminare la causa di cui alla lettera a) (ora lettera d)), mentre due operatori suggeriscono di modificarne il dato testuale allo scopo di renderne maggiormente oggettivi i presupposti applicativi; due operatori propongono di eliminare o chiarire la causa di cui alla lettera e) (ora lettera c)) e di prevedere in ogni caso un confronto con il proponente prima della dichiarazione di inammissibilità; sei partecipanti (2 operatori e 4 associazioni), con riferimento alla causa di cui alla lettera f), propongono di chiarire le finalità degli impegni per comprenderne il giudizio di inammissibilità; con riguardo alla causa di cui alla lettera h) (ora lettera g)), quattro operatori e quattro associazioni sono critici riguardo alla pertinenza del criterio enunciato rispetto alla finalità dell'istituto degli impegni; in particolare, i medesimi partecipanti propongono di circoscriverne l'applicabilità all'ipotesi in cui il costo degli impegni risulti rilevante nel caso specifico oppure in cui sussista contestualmente almeno un'altra causa di inammissibilità;
    - b) con riguardo alle previsioni di cui all'**articolo 23** in consultazione in punto di contabilizzazione del costo degli impegni, la generalità dei partecipanti ha rilevato l'assenza di una specifica competenza dell'Autorità in materia; inoltre, due operatori e tre associazioni propongono di limitare l'obbligo di evidenziazione dei costi degli impegni nell'ambito dei CAS ai soli casi in cui il relativo valore sia economicamente significativo;
  - a tal proposito, l'Autorità:
    - a) con riferimento alle cause di inammissibilità di cui all'**articolo 21**, comma 1 in consultazione, rileva che: quanto alla causa di cui alla lettera a) (ora lettera d)), le fattispecie descritte non richiedono il compimento di valutazioni opinabili, in quanto ogni apprezzamento può unicamente essere basato su dati oggettivi; quanto alla causa di cui alla lettera e) (ora lettera c)), per soddisfare le finalità prescritte dalle disposizioni del Regolamento vigente (che confluiscono negli articoli 21 e seguenti), l'oggetto degli impegni proposti dall'operatore non può che essere innovativo rispetto al mero adempimento di condotte che sono già dovute; quanto alla causa di cui alla lettera f), dettagliare preventivamente una casistica chiusa delle condotte astrattamente proponibili come impegni e di conseguenza le finalità perseguibili, significherebbe limitare *ex ante* l'ambito di applicazione dell'istituto; quanto alla causa di cui alla lettera h) (ora lettera g)) e premesso che gli impegni sono alternativi all'irrogazione di una sanzione pecuniaria, la novità introdotta, lungi dal correlare il costo degli impegni all'ammontare della sanzione altrimenti irrogabile, rappresenta un criterio che si inserisce in un elenco di parametri di valutazione della effettiva utilità e serietà della proposta, che si

riflette anche (sebbene non esaustivamente) nell'impegno economico profuso dall'agente;

- b) con riguardo alle previsioni di cui all'**articolo 23** in consultazione, pare opportuno precisare che l'Autorità non detta le regole di redazione del bilancio, che discendono dai principi contabili che la singola società è tenuta a rispettare, tenendo in debito conto la natura pubblicistica dell'istituto degli impegni ed il suo nesso con il procedimento sanzionatorio; di conseguenza, il proponente deve contabilizzare le poste scaturenti dall'approvazione degli impegni secondo i predetti principi, anche mediante l'eventuale iscrizione nello stato patrimoniale del primo bilancio utile di un fondo oneri di importo pari al costo complessivo stimato delle misure oggetto degli impegni (ad esempio dai quali non discenda alcuna controprestazione contrattuale o per i quali non sia possibile determinare con esattezza eventuali benefici economici); inoltre, a tal proposito l'Autorità ribadisce che i costi degli impegni non possono trovare riconoscimento tariffario, qualunque sia il loro importo, non potendo evidentemente il proponente ribaltare sui clienti finali quei costi che ha assunto per evitare un'eventuale sanzione; né l'attuale modulistica inerente ai CAS richiede al momento di essere modificata, poiché è sufficiente indicare quanto richiesto nella sezione note già presente;
- con riguardo alla formulazione dell'**articolo 27** in consultazione sono state presentate le seguenti osservazioni:
    - un'associazione di categoria ravvisa nel supplemento istruttorio una nuova istruttoria disposta dalla medesima Direzione che ha disposto la prima, come tale incoerente e anomala nel panorama dei regolamenti di procedura delle autorità indipendenti; inoltre, un operatore ritiene che i presupposti del supplemento istruttorio andrebbero meglio dettagliati e, nella specie, ricondotti alla sopravvenienza di *“esigenze documentabili e non conosciute o conoscibili all'avvio del procedimento, nonché essenziali ai fini della decisione dell'Autorità”*;
    - un operatore e quattro associazioni di categoria ritengono che il supplemento istruttorio debba svolgersi entro il termine di conclusione del procedimento o, in alternativa, richiedono l'indicazione della durata massima della relativa sospensione; gli stessi ritengono, in ogni caso, opportuno limitare lo svolgimento del supplemento istruttorio nella fase istruttoria, a garanzia della parità di trattamento tra le parti;
  - con riguardo alla formulazione dell'**articolo 27** in consultazione, l'Autorità:
    - chiarisce innanzitutto che, in linea con le disposizioni regolamentari di altre Autorità indipendenti, la facoltà di disporre un supplemento istruttorio è attribuita al Collegio dell'Autorità su proposta di una struttura diversa (la Direzione DLEG) da quella che ha gestito la fase istruttoria (la Direzione DSAI), a garanzia della effettiva terzietà dell'Organo decidente il quale non è vincolato a decidere sul compendio di risultanze acquisite nel corso della fase istruttoria, potendo chiederne invece, ove necessario, un'integrazione, da

- svolgersi sempre in contraddittorio con l'esercente e nel rispetto dei termini procedurali;
- conferma che la previsione del supplemento istruttorio è circoscritta al caso di “*sopravvenute esigenze*” rilevate dal Collegio che, con ogni evidenza, non è possibile ulteriormente specificare in sede regolamentare, siccome rinvenibili, caso per caso, nella necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione rispetto a quelli enucleati nella comunicazione delle risultanze istruttorie;
  - chiarisce che il riferimento a perizie, consulenze e ispezioni contenuto nella previsione messa in consultazione è motivata dall'opportunità di richiamare in sede regolamentare tutti gli ordinari mezzi per l'acquisizione di elementi utili alla decisione finale. Alla luce delle osservazioni ricevute è comunque utile chiarire che il ricorso ai mezzi istruttori di cui all'articolo 27 è finalizzato all'acquisizione di elementi ulteriori di valutazione dei fatti contestati ed enucleati nella comunicazione delle risultanze istruttorie;
  - precisa, con riferimento alla durata del procedimento e alla luce della riformulazione dell'articolo 3, comma 3, che: a) in caso di richieste di informazioni formulate in fase decisoria, nonché di perizie, consulenze e ispezioni, il termine può essere sospeso per il tempo indicato nella richiesta di informazioni, ovvero nel provvedimento che dispone l'ispezione, la perizia o la consulenza – tempo necessariamente variabile a seconda della consistenza dei necessari approfondimenti e, pertanto, non individuabile *ex ante* in sede regolamentare – o in quello più breve entro cui vengano fornite le informazioni richieste; b) la durata della sospensione incontra, in ogni caso, il limite previsto dal comma 7 dell'articolo 3;
  - in accoglimento delle osservazioni pervenute e nell'ottica di assicurare pienamente il diritto di difesa, ritiene opportuno integrare la disposizione in esame con la previsione di un termine – pari a 10 giorni – entro il quale i destinatari del provvedimento finale possano replicare alle risultanze acquisite con gli approfondimenti istruttori. Parallelamente, si è previsto che il termine della fase decisoria (oltre che della fase istruttoria) possa essere eventualmente prorogato per la medesima durata (cfr. articolo 3, comma 6 e articolo 27, comma 2);
  - con riferimento alla disposizione di cui all'**articolo 30** in consultazione, rubricato “**Importo base**”:
    - relativamente al comma 1, la generalità dei partecipanti, richiamata l'esigenza di trasparenza nel calcolo della sanzione, condivide la proposta di determinare l'importo base delle sanzioni anche sulla base delle condizioni economiche dell'agente, ciò in linea con l'articolo 11 della legge 689/81 e ferma restando la necessità di rispettare i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 20 lettera c) della legge n. 481/95 o in altra disposizione normativa;
    - quanto al comma 2, alcuni partecipanti alla consultazione (tre associazioni e tre operatori), nel mostrare condivisione, chiedono che lo stesso trattamento sanzionatorio sia previsto anche per il caso in cui una sola condotta integri più violazioni;

- a tal proposito l’Autorità, preso atto della condivisione espressa sul comma 1 dell’**articolo 30** in consultazione, chiarisce, con riferimento al comma 2 del medesimo articolo, che l’ipotesi che una sola condotta integri più violazioni è già disciplinata dall’articolo 8, comma 1, della legge 689/81 che risulta applicabile all’Autorità per quanto compatibile, ossia con l’irrogazione di un’unica sanzione che tenga conto della unitarietà della condotta e del bene giuridico protetto dalle disposizioni violate; con la nuova previsione del comma 2 sottoposta a consultazione l’Autorità intendeva, piuttosto, fornire elementi utili ai fini della valutazione della unitarietà della condotta, presupposto per l’applicazione del trattamento sanzionatorio unitario compatibile con il citato articolo 8, comma 1. Tuttavia, considerate le osservazioni pervenute, anche alla luce dei Regolamenti delle altre Autorità indipendenti e della giurisprudenza formatasi sugli stessi, si ritiene che la valutazione dell’unitarietà della condotta necessiti dell’esame del caso concreto e che al tal fine gli elementi richiamati nella disposizione messa in consultazione possano non essere esaustivi. Si ritiene quindi che, in tema di concorso, sia sufficiente quanto previsto dall’articolo 8 della legge 689/81 e, pertanto, non sia necessario integrare quanto già previsto dal Regolamento sanzioni vigente;
- con riguardo alle **condizioni economiche dell’agente** di cui al nuovo **articolo 32**, comma 2, in sede di consultazione due operatori hanno proposto di esplicitare che, nel caso di modifiche societarie, si considereranno le condizioni dell’agente *al momento del fatto*, nonché di inserire una clausola di salvezza per il caso in cui l’applicazione della norma determini una “*eccessiva onerosità a carico del soggetto tenuto al pagamento*”;
- al riguardo l’Autorità osserva che con la previsione contenuta nel comma 2 del nuovo **articolo 32** in consultazione si è inteso precisare che, qualora intervengano modifiche societarie tra il momento della commissione e quello dell’adozione del provvedimento finale, *ai fini della quantificazione della sanzione* sono prese in considerazione le condizioni economiche dell’autore della violazione, dovendosi quantificare la sanzione sulla base, tra gli altri, del criterio delle condizioni economiche dell’*agente*; con riguardo all’anno di riferimento del fatturato da prendere in considerazione, l’articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 93/11 richiama espressamente il fatturato realizzato “*nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio*”; appare del tutto generica e non supportata da adeguata motivazione la proposta di introdurre una clausola di salvezza dal contenuto indeterminato ad una regola che trova il suo fondamento nell’articolo 11 della legge 689/81;
- con riferimento alla disposizione sulla “**Personalità dell’agente**” di cui all’**articolo 33** in consultazione, relativamente al comma 3, tredici partecipanti (otto operatori e cinque associazioni) hanno espresso un generale favore rispetto all’orientamento dell’Autorità di circoscrivere a 10 anni il periodo per il computo dei precedenti ai fini dell’aggravamento della sanzione; tuttavia, gli stessi propongono una ulteriore riduzione del periodo di tempo rilevante in 5 anni (in analogia con il termine di prescrizione di cui all’articolo 28 della legge 689/81

ovvero con il periodo richiamato per l'ipotesi della reiterazione di cui all'articolo 28 (ora articolo 34) del Regolamento sanzioni ovvero a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera a) del decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 25 agosto 2022 n. 164 in materia di Elenco Venditori di energia elettrica) oppure in 3 anni (in analogia al periodo preso in considerazione dall'articolo 96, comma 10, Codice dei contratti pubblici);

- in merito all'**articolo 33** in consultazione, l'Autorità non ritiene applicabile per analogia alcuna delle disposizioni sopra richiamate (articolo 28 della legge 689/81, articolo, 8, comma 3, lettera a) del decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 25 agosto 2022 n. 164 e articolo 96, comma 10, Codice dei contratti pubblici) in quanto le stesse disciplinano fattispecie del tutto diverse da quella in considerazione; d'altra parte, si ritiene che l'individuazione di un periodo decennale ai fini della valutazione della personalità dell'agente quale criterio di quantificazione della sanzione risulti del tutto coerente con quanto già previsto, in attuazione della seconda parte dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, dall'articolo 28 (ora articolo 34) del Regolamento sanzioni vigente con riferimento alla *più grave* misura della sospensione dell'attività di impresa, prevista appunto per la reiterazione in senso tecnico che si ha al ricorrere delle *più stringenti condizioni* di aver l'agente commesso illeciti della *stessa indole* nei 5 anni precedenti;
- con riferimento all'**articolo 37** in consultazione, rubricato "**Limiti edittali della sanzione**":
  - a) quanto al comma 1, un'associazione di categoria ha chiesto di ridurre la percentuale del 10% del fatturato come limite massimo per garantire la proporzionalità e sostenibilità da parte del gestore;
  - b) quanto al comma 3, un'associazione di categoria ha chiesto che l'attenuante venga in considerazione qualora l'operatore dimostri di aver conseguito perdite "*in uno o più degli ultimi tre bilanci*", mentre un operatore ha chiesto che per gli operatori del settore idrico si tenga conto della responsabilità degli Enti di governo d'ambito e in particolare dei loro poteri di validazione e approvazione della proposta tariffaria predisposta dal gestore; entrambi i partecipanti propongono, inoltre, di applicare la medesima riduzione laddove l'operatore abbia realizzato azioni innovative, ulteriori rispetto agli obblighi regolatori, a beneficio dei consumatori e del sistema;
- in merito all'**articolo 37** in consultazione, l'Autorità, premesso che il limite edittale massimo del 10% del fatturato non è modificabile derivando dalle direttive 2009/73 e 2019/944 e dall'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 93/11, intende dare rilievo, in linea con l'articolo 11 della legge 689/81, alle particolari condizioni economiche negative dell'agente, qualora ricorrano due specifici presupposti: a) un'apposita istanza presentata dall'operatore soggetto a procedimento sanzionatorio entro il termine di 45 giorni dal ricevimento delle risultanze istruttorie; b) la sussistenza di perdite almeno negli ultimi tre bilanci di esercizio ovvero la sottoposizione a procedure concorsuali, potendo rilevare solo il protrarsi di condizioni economiche sfavorevoli idonee a condurre anche

all'uscita dell'operatore dal mercato (e non invece la circostanza che, in un solo esercizio, i risultati economici siano stati negativi);

- l'Autorità, con riferimento al ruolo degli Enti di governo d'ambito nei procedimenti per violazioni della regolazione del servizio idrico integrato, ritiene sufficiente il ricorso a normali istituti del diritto punitivo, quali l'eventuale riconoscimento della buona fede ovvero del concorso nella commissione dell'illecito ai sensi dell'articolo 5 della legge 689/81; infine, con riguardo alla richiesta di applicare una riduzione della sanzione nei casi in cui l'operatore abbia realizzato azioni innovative, ulteriori rispetto agli obblighi regolatori, a beneficio dei consumatori e del sistema, ci si limita ad osservare che detta circostanza risulta attinente alla *personalità* dell'agente ed è già prevista dall'articolo 27, comma 2, lettera c) del Regolamento sanzioni vigente e non in revisione (ora articolo 33, comma 2, lettera c)).

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- con riguardo alle osservazioni pervenute in ordine ad articoli non in consultazione, replicare comunque, in un'ottica collaborativa, nei seguenti termini;
- rammentare che di norma tutte le comunicazioni devono avvenire a mezzo PEC e che l'articolo 33 del Regolamento sanzioni vigente (ora articolo 9) prevede l'utilizzo di specifici strumenti di comunicazione alternativi, in presenza di particolari circostanze;
- con riferimento all'osservazione sollevata da tre partecipanti, che hanno proposto di generalizzare l'avvio con procedura semplificata allegandovi tutti i documenti del fascicolo, replicare che:
  - c) la procedura semplificata è stata introdotta sulla base dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11, che ha attribuito all'Autorità la facoltà (e non l'obbligo, tantomeno generalizzato) di introdurla e disciplinarne i presupposti di accesso, fermo restando l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento;
  - d) peraltro, prevedere la procedura semplificata per tutti i procedimenti sanzionatori significherebbe introdurre un meccanismo simile all'oblazione, *ex* articolo 16 della legge 689/81, dal cui ambito di applicazione sono state espressamente escluse le sanzioni dell'Autorità (decreto-legge 35/05);
  - e) i documenti del fascicolo del procedimento sanzionatorio che sono trasmessi al destinatario contestualmente alla comunicazione dell'avvio del procedimento sono tutti quelli rilevanti per la contestazione degli illeciti;
- introdurre agli articoli 16 e 27 in consultazione una nuova ipotesi di contraddittorio con il destinatario del provvedimento finale a cui sono comunicati gli esiti delle richieste di informazioni, ispezioni, perizie e consulenze, prevedendo che lo stesso possa inviare osservazioni nei 10 giorni successivi, con eventuale proroga del termine di conclusione del procedimento nel rispetto del limite complessivo (articolo 3, commi 6 e 7);
- prevedere che, in caso di procedura semplificata a cui non segua l'estinzione del procedimento, il termine per presentare memorie e documenti, attualmente previsto

all'articolo 14 (ora articolo 18) del Regolamento sanzioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione di avvio;

- chiarire che con la proposta di impegni si avvia un *sub* procedimento che incide sullo svolgimento del procedimento sanzionatorio ordinario e, pertanto, tale facoltà non può che dover essere esercitata entro un termine certo, al fine di garantire, anche in questo caso, maggiore trasparenza e prevedibilità dell'azione amministrativa;
- con riferimento all'irricevibilità della proposta di impegni, introdurre all'articolo 20, comma 1 in consultazione il seguente inciso *“comunicata dal responsabile del procedimento, oltre che tempestiva”*;
- riordinare le cause di inammissibilità degli impegni di cui all'articolo 17 vigente (ora articolo 21), secondo l'ordine logico di esame;
- rammentare che sul sito internet istituzionale vi è una pagina dedicata agli impegni;
- chiarire, che l'articolo 15, comma 2 del Regolamento sanzioni vigente confluisce integralmente e senza alcuna modifica nel nuovo articolo 25, unico comma, rubricato *“Memorie di replica”*;
- precisare, con riguardo all'articolo 27 del Regolamento sanzioni vigente (ora articolo 33) che: a) nella sua attuale formulazione il Regolamento sanzioni, ai fini della determinazione dell'importo base della sanzione, declina puntualmente i criteri di quantificazione indicati dal Legislatore all'articolo 11 della legge 689/81, individuando le circostanze astrattamente rilevanti ai fini della quantificazione della sanzione, come riconducibili ai diversi criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81; a tal riguardo si precisa che, secondo i principi generali in materia di motivazione, il provvedimento finale farà espresso riferimento – in punto di quantificazione della sanzione – a tutte le circostanze effettivamente considerate rilevanti nel caso di specie, nonché a quelle richiamate dal destinatario del procedimento nelle proprie difese scritte e orali; b) la valorizzazione dell'autodenuncia nel solo caso in cui *“l'Autorità non disponga già di informazioni al riguardo”* è motivata dall'esigenza di incentivare una collaborazione utile e tempestiva da parte degli operatori, oltre a risultare in linea con i Regolamenti delle altre Autorità indipendenti; c) per la locuzione *“violazione dello stesso tipo”* è sufficiente quanto già chiarito dall'articolo 8 bis, comma 2, della legge 689/81; d) la clausola di salvezza contenuta nel comma 4 dell'articolo 27 del Regolamento sanzioni vigente (ora articolo 33) consente all'Autorità di valutare, anche a favore del destinatario del provvedimento sanzionatorio, ogni elemento utile ai fini della quantificazione della sanzione;
- precisare che la previsione attualmente contenuta nell'articolo 31, comma 2, del Regolamento sanzioni vigente (e sostanzialmente riproposta nell'articolo 37) secondo la quale *“la sanzione (...) non può comunque superare (...) il minor valore tra 2.500 euro e il 10% del fatturato stesso”* si applica al caso, invero assai particolare, in cui il limite edittale massimo della sanzione pari al 10% del fatturato sia inferiore al limite edittale minimo, pari a 2.500 euro (è il caso di un operatore che abbia realizzato nell'anno precedente l'avvio del procedimento un fatturato inferiore a 25.000 euro). La prevalenza del limite edittale massimo del 10% sul limite edittale minimo di 2.500 euro trova fondamento nella derivazione eurounitaria del primo e non del secondo, che è invece contenuto (insieme al limite edittale massimo del 10% del fatturato) solo

nell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11, salvi, in ogni caso, limiti edittali diversi stabiliti espressamente dalla legge;

- precisare che, considerata la pendenza del processo legislativo di modifica del Regolamento REMIT avviato con la proposta della Commissione del 14 marzo 2023, COM (2023) 147 final, non è possibile allo stato disciplinare eventuali forme di coordinamento tra le competenze dell'Autorità e quelle di ACER per le violazioni del REMIT, fermo restando comunque il presidio del principio del *ne bis in idem*;
- confermare, nel quadro dell'attuale intervento regolatorio, le ulteriori disposizioni procedurali vigenti

### **DELIBERA**

1. di modificare il Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni, adottato con la deliberazione 243/2012/E/com e s.m.i. nei termini di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prevedere l'applicazione del Regolamento sanzioni, così come modificato dal presente provvedimento, ai procedimenti avviati in data successiva alla pubblicazione del provvedimento stesso;
3. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

19 dicembre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*